RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO ANNUALE STABILITO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI MALARIOLOGIA DALL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1933, N. 1185, CONVERTITO NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1934, N. 288

Art. 1

A partire dall'esercizio finanziario 1961-62 l'assegno ordinario annuale stabilito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, per il funzionamento dell'Istituto di malariologia e' elevato a lire 40 milioni e sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

Versione in vigore dal 16 settembre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rivalutazione dell'assegno ordinario annuale stabilito in favore dell'Istituto di malariologia dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288
Estremi	Legge 3 agosto 1961, n. 852
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rivalutazione-dell-assegno-ordinario-annuale-stabilito-in-favore-dell/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it